



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

**CRITERI PER LA CONCESSIONE
DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE
DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL
29/03/2020
Indirizzi operativi**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del beneficio

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa e per la fornitura di prodotti di prima necessità ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa e per la fornitura di beni di prima necessità

Art. 6 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 8 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto di indirizzo regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa e per la fornitura di beni di prima necessità di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di beni di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono:
 - a) per generi alimentari i beni alimentari (pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, ecc.), nonché i beni alimentari destinati alla prima infanzia (latte, omogeneizzati, etc) e gli alimenti per intolleranti (es per celiaci o altri); non rientrano nella suddetta tipologia di prodotti le bevande alcoliche, alta pasticceria e tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopra indicati;
 - b) per “generi di prima necessità” i prodotti, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa (es sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, pannoloni, detersivo per piatti, pavimenti e lavatrice, ecc.); sono esclusi altri beni non ricomprensibili nella predetta categoria (es. prodotti di bellezza, telefoni cellulari, elettrodomestici, ecc...);
 - c) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3;
 - d) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti, pubblicati sul sito internet comunale e/o comunque comunicati ai cittadini sotto ogni altra forma e con ogni altro sistema, in sede di accoglimento dell’ istanza.
 - e) per “nucleo familiare” le persone aventi la residenza anagrafica nel medesimo indirizzo sito all’interno del territorio comunale.

Art. 3 – Importo del beneficio

1. Il beneficio di cui al presente atto è erogato dal Comune *una tantum*, la sua validità è pari alla durata dell’emergenza sanitaria Covid 19 in atto e l’importo, fino all’esaurimento delle risorse ricevute dal Comune, è valido per tutto il periodo di emergenza Covid19, è frazionabile in tagli da 20,00 Euro, ed è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI fino a 2 persone	€ 160
NUCLEI da 3 a 4 persone	€ 360
Nuclei con 5 persone o più	€ 500

Art. 4 – Modalità di concessione del beneficio ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposito elenco gestito dai Servizi Sociali del Comune sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e sulla base delle dichiarazioni rese da ogni singolo nucleo richiedente il beneficio in parola e deducibile dalle informazioni contenute dall'apposito modulo di istanza;
2. Il beneficio oggetto del presente atto è destinato ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che, per effetto di tale emergenza, non abbiano liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri e dei propri familiari, per far fronte all'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con priorità rispetto a chi già beneficia, anche se in misura non sufficiente, di ammortizzatori sociali o altre forme di contribuzione;
3. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei benefici di cui al presente atto, si terrà conto:
 - a) delle istanze presentate dai cittadini residenti che si trovino nell'indisponibilità di risorse economiche per provvedere all'acquisto di generi alimentari e/o di beni di prima necessità, i quali dichiarino brevemente le motivazioni di detta emergenza socio-economica nell'istanza presentata in risposta a specifico avviso di cui agli *schemi allegati*;
 - b) corredate di apposita autocertificazione delle condizioni di accesso al buono spesa;
 - c) della valutazione tecnica dei servizi sociali che esaminano le istanze pervenute al Comune secondo le seguenti priorità:

	CRITERI di priorità
1) priorità massima	Condizione di indisponibilità di risorse economiche per provvedere all'acquisto di generi alimentari + presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti minori di 18 anni ovvero di soggetti ultrasessantacinquenni ovvero di portatori di handicap ovvero di uno o più soggetti disoccupati
2) priorità media	Condizione di indisponibilità di risorse economiche per provvedere all'acquisto di generi alimentari
3) Priorità minima	Soggetti di cui ai punti 1 o 2 già assegnatari di sostegno pubblico fino a 600,00 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.)

4. L'elenco dei beneficiari è approvato con determinazione del responsabile del Settore Amministrativo contabile.

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa e per la fornitura di beni di prima necessità

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario, in sede di istanza, verrà reso edotto circa gli esercizi convenzionati presso i quali spendere il buono spesa.
2. I beni di prima necessità verranno acquistati e forniti direttamente dal Comune e l'importo della spesa sostenuta verrà eventualmente detratto dall'importo complessivo assegnato al nucleo beneficiario.

Art. 6 - Verifica dell'utilizzo dei benefici

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Amministrazione provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali ad aderire all'iniziativa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute, al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
3. I Servizi Sociali provvederanno - previo rilascio, da parte di ciascun beneficiario di buoni spesa, del consenso ai sensi del D. Lgs. n. 196/ 2003 e ss.mm.ii., al rilascio di buoni esclusivamente in forma informatica da inviare sia all'utente che agli esercizi commerciali, ovvero comunicando all'utente interessato e agli esercizi commerciali l'erogazione del buono spesa e il relativo ammontare, anche via email o telefonicamente.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del Settore Amministrativo contabile è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n.196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.